

DIOCESI di POZZUOLI

STATUTO della Pia Fondazione *“Centro per la Vita don Luigi Saccone”*

Art. 1

§1. La Pia Fondazione *Centro per la Vita don Luigi Saccone*, di seguito anche “Pia Fondazione” o “Fondazione”, è persona giuridica canonica pubblica eretta con Decreto del Vescovo di Pozzuoli n. 33 in data 26 gennaio 2017.

§2. Essa ha sede in Pozzuoli (Napoli - Italia), Via Campi Flegrei n. 12. La sede può essere trasferita in altro luogo su proposta del Consiglio di Coordinamento e con l’assenso vincolante dell’Ordinario diocesano di Pozzuoli, che sarà sempre Presidente onorario della Fondazione.

§3. La Fondazione ha durata illimitata, salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali essa viene istituita. In questo caso l’Ordinario diocesano, con il voto favorevole del Consiglio per gli Affari Economici (can. 1305) e del Collegio dei consultori, e sentito il parere del Consiglio presbiterale, provvede alla sua estinzione.

§4. La Fondazione non ha fine di lucro.

§5. Il legale rappresentante della Fondazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica nell’ordinamento italiano quale Ente ecclesiastico, ai sensi degli accordi intervenuti tra la Santa Sede e l’Italia.

Art.2 *Finalità e scopi*

§1. La Fondazione, supportando le attività proprie delle parrocchie della Diocesi, persegue scopi di religione e di culto ed ha come finalità il servizio alla Chiesa in conformità alla Sacra Scrittura e agli insegnamenti del Magistero, contribuendo all’edificazione di una sempre maggiore unità umana e spirituale del clero, dei religiosi e dei laici della Diocesi di Pozzuoli intorno al tema della Vita e valorizzando la promozione umana e sociale al fine di rendere ciascuno capace di animare con spirito cristiano e con uno stile di vita coerente con il Vangelo le realtà familiari, ecclesiali e sociali in cui è inserito.

§2. Questa finalità si traduce in diversi scopi:

- Promuovere iniziative di formazione religiosa, catechetica, culturale, psicopedagogica, metodologica e sanitaria per la difesa, la tutela, la protezione della Vita della persona umana e per favorire ogni aspetto della Vita e dell’esistenza umana quale valore assoluto della persona in quanto tale, in conformità alla visione cristiana della Vita proposta nel messaggio evangelico e nell’insegnamento del Magistero della Chiesa.
- Promuovere l’educazione cristiana alla Vita e alla procreazione responsabile secondo quanto indicato dal Magistero della Chiesa, formando ai metodi naturali di regolazione della fertilità.

- Porre in essere dei segni concreti di cura della Vita attraverso strutture e progetti orientati in favore dei nascituri, dei neonati, dei bambini e dei loro genitori (in specie le donne, con particolare attenzione alle donne madri), degli adolescenti, dei giovani, degli adulti, degli anziani, dei diversamente abili e di quanti si trovino in forme di esistenza precaria, siano essi cittadini italiani oppure stranieri che vivono sul suolo italiano.
- Coniugare intorno al tema della Vita le ragioni dell'identità e del dialogo, favorendo l'incontro tra culture, fra differenti fedi e tradizioni, nel rispetto dei valori spirituali di cui ogni civiltà è portatrice. Tale scopo è connesso alla promozione della persona, conformemente alla legge naturale, ai diritti umani e ai fondamenti della fede cattolica. Questi aspetti potranno essere perseguiti facendo tesoro del contributo di tutte le esperienze, secondo le indicazioni del Magistero e gli insegnamenti della Chiesa.

Art. 3
Compiti concreti

Le finalità e gli scopi della Fondazione si raggiungono, concretamente, attraverso:

- la promozione di strutture dedicate a incrementare la cultura della vita e la procreazione responsabile, come anche a cercare soluzioni relative ai problemi che ostacolano i diritti, la dignità e il rispetto della Vita umana in quanto fine e non mezzo, dal concepimento alla morte naturale;
- la promozione e l'attuazione di iniziative volte a fornire strumenti metodologici per l'ottenimento di una più efficace comunicazione del tema della Vita;
- l'organizzazione, anche in concerto con Università e altri Enti specializzati, di ricerche mediche, psicologiche, giuridiche, pedagogiche, bibliche, teologiche e simili, con eventuali pubblicazioni degli studi;
- la realizzazione di materiale educativo e pastorale (cartaceo, web, video, multimediale) sugli scopi della sua *missione* e in generale sulla Vita, anche a carattere periodico (bollettini, opuscoli e collane). Essa potrà servirsi all'uopo di ogni mezzo di comunicazione non in contrasto con quanto indicato dal Magistero della Chiesa;
- l'organizzazione di incontri, corsi, scuole di formazione, seminari, tavole rotonde, dibattiti, inchieste, sondaggi, cicli di lezioni, gruppi di studio e di ricerca, convegni, conferenze, congressi e ogni altra iniziativa educativa e/o di formazione che sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità religiose, umane e sociali assunte come proprie e comunque orientate all'affermazione di una autentica cultura della Vita;
- l'accompagnamento per giovani coppie, genitori e famiglie con problematiche inerenti la genitorialità;
- la promozione di eventi e percorsi educativi e/o formativi sull'affettività;
- la promozione di appositi percorsi, formativi e/o specializzanti, per educatori e/o operatori;
- la realizzazione di centri e servizi che offrano possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale, a soggetti in stato di bisogno;
- la promozione e l'attuazione di attività e campagne di tipo preventivo;
- la promozione e l'attuazione di attività e campagne di carattere sanitario e socio-sanitario.
- la realizzazione di centri e servizi per la formazione e l'avviamento professionale, la riqualificazione e il reinserimento lavorativo di soggetti appartenenti a fasce particolarmente vulnerabili della popolazione.
- ogni altra iniziativa ritenuta utile a perseguire gli scopi della Fondazione.

Art. 4
Operatori e Gestione delle attività

§1. Per conseguire le proprie finalità la Fondazione si avvale dell'opera volontaria di sacerdoti, religiosi, religiose e laici a ciò incaricati direttamente dal Direttore, previa approvazione del Vescovo, attraverso una nomina scritta e conservata nell'Archivio della Fondazione stessa.

§2. La Fondazione, per la gestione e il funzionamento delle strutture e dei servizi da essa promossi e/o ad essa affidati, può operare anche attraverso personale dipendente.

§3. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione può operare anche in collaborazione con altri Enti o soggetti, promuovendo, gestendo e sviluppando convenzioni, progetti e attività con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, sociale e internazionale, dell'imprenditoria privata e pubblica.

§4. In tale contesto, la Fondazione può, altresì, promuovere la costituzione, o assumere la partecipazione, di organismi a carattere solidaristico – quali ad esempio associazioni di volontariato e di promozione sociale, società cooperative, Organizzazioni Non Governative (ONG), imprese e/o cooperative sociali – strutturati anche in forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano come oggetto sociale quello di perseguire gli scopi particolari di cui al precedente articolo 3.

Art. 5
Il Patrimonio

§1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal bene immobile menzionato nel Decreto di erezione n. 33 del 26 gennaio 2017 e rappresentato dal *Centro per la Vita "Luigi Saccone"*, immobile ove la Fondazione esercita la sua attività, sito in Pozzuoli (Napoli), Via Campi Flegrei, 12 e da una dotazione iniziale di € 20.000 (ventimila).

§2. I mezzi per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione sono costituiti:

- a. da offerte, sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti ed eredità di beni mobili e immobili salva la loro destinazione a patrimonio stabile deliberata dal Consiglio di Amministrazione o disposta dal sovventore;
- b. dalle oblazioni e dai proventi di raccolte e collette;
- c. dal contributo annuale della Diocesi di Pozzuoli;
- d. dai contributi di soggetti pubblici e privati;
- e. dagli eventuali proventi delle proprie attività;
- f. da ogni altra entrata, purché volta al migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

§3. La Fondazione inoltre, con il consenso dell'Autorità Ecclesiastica competente, potrà porre in essere ogni altra operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, volta al raggiungimento dei propri fini istituzionali. Essa potrà altresì utilizzare, per autosostenersi, eventuali rendite provenienti dal proprio patrimonio.

§4. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati agli scopi istituzionali ed è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di fondi, riserve e capitale sia durante la vita della Fondazione sia all'atto del suo scioglimento.

§5. È vietata, quando non espressamente prevista dalla normativa vigente, qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi a condizioni più favorevoli ai fondatori, dipendenti, amministratori o soggetti facenti parte, a qualunque titolo, della Fondazione, compresi coloro che prestano opera retribuita e i soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore dell'Ente. Il divieto si applica al coniuge, parenti ed affini fino al quarto grado.

Art.6
Organi e cariche

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Coordinamento
- il Direttore
- il Tesoriere
- il Consiglio per gli affari economici e giuridici.

Art. 7
Il Consiglio di Coordinamento

§1. Fanno parte del Consiglio di Coordinamento: il Vescovo diocesano, il Vicario generale della Diocesi di Pozzuoli, il Direttore del *Centro Educativo Diocesano*, il Direttore della Fondazione, il Tesoriere della Fondazione e una coppia di coniugi nominata dal Direttore con incarico quinquennale rinnovabile su indicazione del Direttore dell'Ufficio Diocesano per la pastorale della Famiglia e della Vita. In casi specifici, e senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione potrà invitare, per motivi di rappresentanza o di competenza, eventuali esperti o consulenti. Il Consiglio di Coordinamento è presieduto dal Vescovo o, in sua assenza, dal Direttore della Fondazione.

§2. Il Consiglio di Coordinamento si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, su richiesta di almeno due Consiglieri o quando l'Ordinario diocesano o il Direttore lo ritengano opportuno, con i seguenti scopi:

- stabilire in via generale i programmi (annuali e/o pluriennali), le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione, secondo le indicazioni dell'Ordinario diocesano;
- individuare le attenzioni pastorali del Centro in conformità alle indicazioni della Chiesa universale e particolare;
- deliberare in merito alle modalità di organizzazione e di funzionamento delle strutture e dei servizi di cui intende dotare la Fondazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- gestire la Fondazione con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare l'accettazione di contributi, di eredità, legati, lasciti, donazioni, oblazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili, salvo i casi in cui sia necessario l'assenso e/o la licenza della competente autorità ecclesiastica;
- deliberare in merito all'assunzione e al licenziamento del personale, oltre che al relativo trattamento giuridico ed economico;
- deliberare in merito all'approvazione di eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti;
- approvare il Bilancio consuntivo e il Piano per la copertura economica delle attività previste nell'anno successivo.

§3. L'ordine del giorno è fissato dal Direttore. La convocazione deve essere fatta almeno dieci giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta attraverso mezzi telematici o, se questa modalità non è possibile, a mezzo fax o telegramma almeno tre giorni prima della seduta.

§4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per delega.

§5. Le cariche dei componenti del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione e debitamente documentate. È altresì vietato corrispondere compensi agli amministratori e terzi collaboratori se non nei limiti degli ammontare consentiti.

Art. 8
Il Direttore

§1. È un presbitero diocesano nominato dal Vescovo a tempo indeterminato. È il legale rappresentante della Fondazione con tutte le facoltà e responsabilità canoniche e civili che tale rappresentanza comporta.

§2. Il Direttore:

- coordina le attività della Fondazione, governandola con senso di responsabilità e avendo sempre presente la primaria vocazione di servizio alla Diocesi e al territorio propria della medesima;
- convoca il Consiglio di Coordinamento curando l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- provvede in materia di ordinaria amministrazione;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e al relativo trattamento giuridico ed economico, previa delibera favorevole del Consiglio di Coordinamento;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Coordinamento, richiedendo la ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione utile;
- invita eventuali esperti e/o consulenti per il Consiglio di Coordinamento;
- nomina i responsabili e/o i coordinatori dei progetti, dei servizi e delle attività proprie della Fondazione;
- nomina eventuali responsabili e/o consulenti per le relazioni esterne (promozione dei progetti, raccolta fondi da terzi, promozione dell'immagine);
- istituisce Commissioni e/o Gruppi di Studio per tematiche o esigenze particolari, identificando e nominando i loro responsabili e i loro componenti;
- dopo aver sentito l'Ordinario diocesano, può istituire un Comitato Scientifico, nominandone i componenti i quali saranno comunque scelti tra studiosi ed esperti nel campo di attività della Fondazione;
- delega, ove necessario, suoi incaricati per incarichi di rappresentanza.

§3. Il Direttore, per le questioni di maggior rilievo, ha il dovere di consultarsi con l'Ordinario Diocesano, chiedendo la sua autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana. Per gli atti il cui valore superi la somma fissata dall'Autorità competente, o che abbiano per oggetto beni di pregio storico e artistico, egli dovrà richiedere la licenza della Santa Sede.

Art. 9

Il Tesoriere, il Consiglio per gli affari economici e giuridici

§1. Il Tesoriere della Fondazione è nominato dal Direttore dopo aver sentito il parere vincolante dell'Ordinario diocesano.

§2. Il Tesoriere:

- coadiuva il Direttore della Fondazione, amministrando il patrimonio, i fondi della Fondazione e i contributi ad essa comunque provenienti, secondo le direttive del Consiglio di Coordinamento;
- entro il 31 dicembre di ogni anno redige e, dopo l'esame del Consiglio per gli affari economici e giuridici, presenta per l'approvazione al Consiglio di Coordinamento il piano per la copertura economica delle attività previste nell'anno successivo;
- entro il 30 aprile di ogni anno redige e, dopo l'esame del Consiglio per gli affari economici e giuridici, presenta per l'approvazione al Consiglio di Coordinamento il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- cura la tenuta dei libri contabili;
- qualora siano presenti dei dipendenti, riveste il ruolo di responsabile del Personale;
- vigila sull'osservanza del Regolamento, qualora adottato.

§3. Il Tesoriere ha facoltà di richiedere al Direttore la nomina di un Segretario amministrativo che lo aiuti nelle sue mansioni.

§4. Il Consiglio per gli affari economici e giuridici è nominato dal Direttore della Fondazione sentito il Vescovo diocesano, dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono riconfermabili nell'incarico. È composto da almeno tre persone di adeguata professionalità e di provata onestà, di cui almeno una iscritta nel registro dei revisori contabili o nell'albo unico degli esperti contabili e almeno una esperta in materia giuridica. Esse al loro interno eleggono un Presidente.

§5. Il Consiglio per gli affari economici e giuridici:

- coadiuva il Direttore nelle decisioni economiche, amministrative e giuridiche;
- garantisce la correttezza della gestione amministrativa, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- bada al rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa fiscale.

Per questo, comunicandone al Direttore i risultati, periodicamente:

- procede a verifiche della contabilità e della liquidità;
- esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni, altresì redigendo e presentando al Consiglio di Coordinamento una relazione scritta annuale, che verrà allegata al bilancio consuntivo;
- vigila sull'osservanza della Legge canonica e civile, oltre che dello Statuto.

Art.10
Estinzione e devoluzione patrimoniale

In caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio ritornerà nella diretta proprietà e amministrazione della Diocesi di Pozzuoli che ne disporrà, senza nessun vincolo, secondo il giudizio insindacabile dell'Ordinario diocesano.

Art.11
Modifiche statutarie e Regolamento

§1. Il presente Statuto può essere modificato, previo assenso dell'Ordinario diocesano, su richiesta del Direttore della Fondazione e/o del Consiglio di Coordinamento. L'Ordinario diocesano potrà comunque modificare lo Statuto di sua iniziativa, dopo aver sentito il parere del Direttore della Fondazione.

§2. Per definire le norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto il Direttore della Fondazione può affiancare ad esso un Regolamento Interno.

Art.12
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto vengono richiamate le norme del Codice di Diritto Canonico e le leggi civili dello Stato Italiano concernenti gli Enti ecclesiastici.

Il presente statuto è allegato al Decreto n. 33 del 26 gennaio 2017 e ne è parte integrante.

